



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 23 del 23/07/2021

OGGETTO:

Approvazione Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitré del mese di luglio alle ore 19:00 e segg., presso l'Aula Consiliare del Centro Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta ordinaria, risultano presenti all'appello i signori:

n.d. COGNOME E NOME

1	FUCCIO SANZA'	GIOVANNI
2	CATANIA	ENZA
3	REGOLO	NUNZIATINA
4	LONDRA	ALFREDO
5	FRANCO	SEBASTIANO
6	RIPA	MARIA ROSA
7	BRUNNO	LORENA
8	SOVIERO	GIUSEPPINA PAOLA
9	CARNAZZO	GIUSEPPE
10	RAUDINO	GIOELE
11	DEMMA	GIUSEPPE
12	CIAVOLA	ANGIOLETTA
13	FAVARA	MASSIMILIANO
14	NICASTRO	GIUSEPPE
15	SCOLARI	LAURA
16	PICCOLO	SANDRA LUCIA

presente	assente
	x
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
	x
	x
x	
	x
x	
x	
x	

Assume la Presidenza il **Sig. GIUSEPPE CARNAZZO** nella sua qualità di V. Presidente

Partecipa il Segretario Generale **Dott. DANIELE GIAMPORCARO**

Si passa a trattare l'argomento posto al terzo punto all'ordine del giorno.

Approvazione Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Vicepresidente CARNAZZO

È pervenuto a questo tavolo qualche minuto fa un emendamento da parte della Consigliera Scolari, del quale ne abbiamo già parlato con l'Assessore al ramo e darà qualche delucidazione in merito a questo emendamento, premesso che sarebbe opportuno che gli emendamenti fossero presentati nei tempi e nei modi più idonei nel senso che due giorni prima del Consiglio comunale sarebbe più opportuno, magari con un protocollo sarebbe ancora meglio e poi magari considerato che sono due e una parte di questo emendamento coinvolge anche l'aspetto contabile che probabilmente, lo dico io, lo anticipo ma lo dirà meglio di me l'Assessore, non può essere...

Esce la Consigliera Brunno (presenti 11).

Vicepresidente CARNAZZO

Stavo dicendo, l'emendamento n. 2 sicuramente non troverà riscontro positivo per un fatto proprio tecnico, mentre per quanto riguarda il primo lo illustrerò o lo chiarirò l'Assessore al ramo. Il Consigliere Londra ha chiesto di parlare.

Consigliere LONDRA

In merito a questo emendamento, in considerazione che non ne sappiamo niente, anche per dare una breve lettura, se prendiamo cinque minuti di sospensione e vedere un attimo cosa dice questo emendamento. Visto che non ne sappiamo niente di questo emendamento, visto che è arrivato adesso sui tavoli della Presidenza.

Vicepresidente CARNAZZO

Siccome è una proposta che dobbiamo mettere ai voti, il Consigliere Londra propone di fare una sospensione di un paio di minuti, cinque minuti per un chiarimento all'interno della maggioranza giustamente considerato che, come dicevo prima, è pervenuto nei tempi e nei modi non consoni a quello che il regolamento recita.

Votiamo per cinque minuti di sospensione. Siamo d'accordo tutti? Rimanete seduti chi è d'accordo. Chi non è d'accordo si alzi. Tutti seduti.

(Breve sospensione della seduta)

Il Segretario Generale verifica la presenza del numero legale per appello nominale. Sono presenti 11 Consiglieri ed assenti 5 Consiglieri (Fuccio Sanzà, Brunno, Raudino, Demma e Favara).

Vicepresidente CARNAZZO

Riprendiamo i nostri lavori. Anzi, mi scuso se non l'ho fatto prima, di ringraziare i vari dirigenti perché i ringraziamenti non glieli ho fatti prima, però grazie alla dottoressa Sorbello, grazie alla presenza dell'architetto Palermo e dell'avvocato Morale.

Ritorniamo a quello che dicevamo prima, cioè a dire la Consigliera Scolari ha presentato due emendamenti e considerato che in aula abbiamo il massimo delle autorità, ovvero l'Assessore al

ramo, gli passo questo emendamento per dare magari delle indicazioni al Consiglio comunale in merito a quello che descrive in questo emendamento la Scolari.

Prego, Assessore.

Assessore GENOVESE

Grazie, Presidente. Consigliera, noi abbiamo chiesto ovviamente di esprimere il parere, ora lo scriverà anche l'avvocato Morale, io prima di far scrivere il parere voglio fare questo intervento perché? Partiamo dal secondo emendamento. Il secondo emendamento presentato in aula è inammissibile. Ora lui scriverà il parere. Io perché non l'ho fatto scrivere ora glielo dico. Perché la modifica dal 20 al 30 comporta una modifica economica sui parametri, quindi sballa e quindi è inammissibile in aula, tranne che ci assumiamo tutti la responsabilità a nostro rischio e pericolo. Diciamo non siamo d'accordo, perché sballa completamente l'aspetto finanziario. Quindi questo è inammissibile, non si può neanche discutere.

Per quanto riguarda il primo emendamento, se questo può bastare a lei e al suo gruppo, siccome praticamente recitano le stesse cose rispetto a quello che c'è scritto, c'è la garanzia politica e dell'ufficio, cioè significa politica dell'Amministrazione, l'Assessore e l'Amministrazione è tutta qua presente, e il dirigente Morale che è lì davanti a lei e glielo ripeterà, che per tutti quegli aventi diritto che non hanno il mastello davanti alla porta per fare la raccolta porta a porta dove non è previsto, quindi parliamo delle cosiddette abitazioni extraurbane per intenderci, non sarà fino al 40 per cento, quindi significa non ci saranno scaglioni del 35, del 30 e del 25, ma sarà per tutti il 40 per cento. Anche perché qualora si dovesse decidere di fare fino al 40 per cento significa con scaglioni del 35, del 30, del 25 e così via, deve essere il Consiglio comunale a normarlo. Quindi, se lei è d'accordo, il secondo è inammissibile, il primo è ammissibile ma non cambia sostanzialmente nulla. Però per come l'ha scritto l'ufficio, consente a questo Consiglio comunale in futuro di potersi dotare, di andare a normare le varie percentuali che vanno dal fino al 40 per cento a scendere.

Quindi noi siamo dell'avviso di lasciarlo stare com'è. Ma c'è l'impegno politico e dell'ufficio che tutte quelle abitazioni che non hanno previsto il porta a porta avranno il 40 per cento di riduzione. Dico questo perché io la invito a ritirarlo l'emendamento. Mi creda, politicamente glielo pongo. Poi, se lei vuole, il secondo è inammissibile, quindi non si può neanche votare. Altrimenti il primo lo possiamo anche votare. Quindi decida lei: o lo ritiriamo oppure dà il parere l'ufficio.

Vicepresidente CARNAZZO

Prego, Consigliera.

Consigliera SCOLARI

Grazie. Gli emendamenti so da Regolamento che si possono e si devono presentare anche due giorni prima, ma siccome erano di entità limitata ho preferito anziché in corso d'opera all'inizio, prima dell'inizio dei lavori.

Vicepresidente CARNAZZO

Mi scusi, Consigliera, io gliel'ho fatto notare, siccome lei è molto solerte quando ci sono dei ritardi nella pubblicazione e nelle cose, quindi ci tenevo un attimino, così per un fatto reciproco di attenzione.

Consigliera SCOLARI

Grazie del suggerimento. La prossima volta magari, se ho tempo, ci penso un po' prima. Però, ripeto, anche durante il Consiglio comunale si possono presentare degli emendamenti.

Gli emendamenti io preferirei non ritirarli perché secondo me, visto che c'è la possibilità di perfezionare il linguaggio del comma, cioè non cambia molto. Anche perché, quando ho letto il regolamento, prima mi sono messa nei panni del cittadino e poi mi sono messa anche nei panni dell'ente: siccome era un po' confusionario il periodo, ho detto magari limitiamo questo giro di parole, graduale o non graduale, perché prendendo il regolamento le persone possono dire no il 40, può essere il 30. Quindi io il primo lo lascio così.

Il secondo l'ho fatto per le compostiere, per incentivare le persone al compostaggio avrei lasciato il 30 per cento, quindi sto spiegando le motivazioni dell'emendamento, e visto che da questo regolamento in poi, da questo approccio di regolamento la compostiera deve essere a carico del cittadino, non può più fare compostaggio in un terreno ricadente sul territorio di Carlentini ma deve essere adiacente all'abitazione di pertinenza, quindi non vorrei che le persone si scorragino e non vogliano fare più il compostaggio perché magari scende questa tariffa.

Rimango del parere che presento gli emendamenti e li mettiamo ai voti.

Vicepresidente CARNAZZO

Il Sindaco ha chiesto di intervenire, pertanto gli diamo la parola.

Sindaco STEFIO

Consigliera, i due emendamenti, così come ha detto l'Assessore al bilancio, qua non è che il Consiglio comunale sta dicendo nel merito che questi due emendamenti non vanno bene, il Consiglio non sta esprimendo un apprezzamento né politico e né di merito. Qua ce n'è uno che è inammissibile perché, quando lei parla della riduzione dal 20 al 30, significa che tutto il piano finanziario va tutto ad essere modificato. Quindi un Consiglio comunale non attento potrebbe votare. Ma attenzione, senza voler entrare nel merito della proposta dell'emendamento, Consigliera.

Qua neanche se fosse presente Zichichi, sarebbe nelle condizioni in serata di andare a rivedere l'intero piano finanziario della TARI, perché noi sappiamo come funziona il meccanismo. Il costo deve essere per intero coperto e quindi lei ha un suggerimento o conosce un metodo per arrivare a questo? Ce lo dica e siamo pronti, perché continuare a dire "no, io l'emendamento lo lascio", così sinceramente o ci suggerisce lei un metodo di come fare a ricalcolare l'intera tariffa, lo possiamo anche prendere in considerazione. Ma, se lei questo suggerimento non lo dà al Consiglio comunale, continuare a dire "io lo presento", ritengo che anche formalmente sarebbe una scortesia nei confronti del Consiglio comunale.

Per quanto riguarda l'altro emendamento quando si dice fino al 40 per cento, se non è normato e regolamentato del Consiglio comunale, si intende il 40 per cento, Consigliera. Però cosa significa? Che in questo modo consente al Consiglio comunale, anche in futuro, di poter esercitare un proprio diritto legittimo di poter stabilire degli scaglioni in base anche a tipologie di casi che il Consiglio comunale ritiene. Quindi lei con questo emendamento intende limitare quello che è l'esercizio futuro del Consiglio comunale.

Mi scusi, lei lo sa, la disponibilità è massima quando c'è da apportare dei miglioramenti, perché dico la perfezione qua non ce l'ha nessuno, però continuare a dire "io li presento lo stesso" io non riesco a capirlo.

Esce la Consigliera Piccolo (presenti 10).

Vicepresidente CARNAZZO

Grazie Sindaco. Avvocato Morale? La Consigliera sempre in merito a che cosa? Siamo sull'emendamento, quindi non credo che abbia granché da dire, dal momento che l'emendamento

l'ha presentato la Scolari. A meno che lei non abbia presentato qualche emendamento che non abbiamo visto. No, mi dispiace.

In merito agli emendamenti presentati dalla Consigliera Scolari il dottor Morale ha espresso per quanto riguarda l'emendamento n. 1 un parere favorevole, però chiaramente ora noi lo metteremo ai voti. Per quanto riguarda l'emendamento n. 2 si esprime parere contrario in quanto inammissibile.

Si pone ai voti l'emendamento n. 1.

Favorevoli: 1 (Scolari)

Contrari: 9

Si vota l'emendamento n. 2.

Favorevoli: 1 (Scolari)

Contrari: 9

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito sfavorevole delle votazioni;

DELIBERA

- Di non approvare gli emendamenti presentati dalla Consigliera Scolari.

Vicepresidente CARNAZZO

Arrivati a questo punto possiamo direttamente, se non ci sono interventi naturalmente, all'approvazione del regolamento. Ci sono interventi in aula? Un intervento ancora dalla Consigliera Scolari, prego, ne ha facoltà.

Consigliera SCOLARI

Grazie, Presidente. Io ho attenzionato insieme al mio gruppo, mi sono rapportata anche con dei cittadini per quanto riguarda il regolamento e devo dire che a parte questi due emendamenti non ho molto da dire.

Per quanto riguarda giustamente lo sforzo che deve fare l'Amministrazione è soprattutto quello di controllare sia chi può pagare, chi non può pagare la TARI, ma anche e soprattutto chi e che cosa conferiscono, cioè il cittadino cosa conferisce. Quindi è un lavoro non indifferente quello soprattutto delle compostiere, quindi chiedo un'attenzione maggiore sulle compostiere visto che ci sono dei cittadini che usufruiscono degli sgravi della compostiera ma conferiscono anche l'umido. Quindi bisogna anche attenzionare questa cosa.

Io avevo fatto quegli emendamenti perché secondo me si doveva continuare a tutelare, premiare quelli che cercano di fare questi sforzi per la compostiera, il 30 per cento, ma non è passato l'emendamento, magari in futuro si spera ci sarà un cambiamento.

Un'altra cosa che ho suggerito in commissione, sia per agevolare anche la macchina amministrativa e anche per una maggiore trasparenza da parte dei cittadini, è quello se si può inserire in bolletta un opuscolo, un mezzo foglio A4 con i dettagli delle tariffe perché si paga tot, anche specificare le sanzioni che ci sono, se si fa una raccolta differenziata in modo errato o non si pagano le tasse a che sanzione si va incontro, e soprattutto anche per le riduzioni. Magari potrebbe essere un incentivo dei morosi che praticamente vedono magari due anni di bollette da pagare con il fatto che posso prendermi un cane dal canile e avrò delle riduzioni e magari incentivare la popolazione a mettersi in regola con i pagamenti. Quindi mi sono messa dalla parte del cittadino che anche dalla parte dell'ente, perché sappiamo che questi tributi locali, compresa la TARI, il 50

per cento circa della popolazione non è messa in regola. Più che altro queste sono le cose che ho attenzionato. Non ho nient'altro da aggiungere.

Maggior controllo del territorio per quanto riguarda la differenziata. Magari, come ho detto in altre occasioni, facendo delle campagne di sensibilizzazione, informare di più i cittadini su come conferire, sui calendari, pertanto magari rinnovare con tutti i canali che ha il Comune il calendario, per incentivare più che altro...

Vicepresidente CARNAZZO

Non è un caso che Carlentini risulti un Comune virtuoso, oltre il 65 per cento. Quindi evidentemente il lavoro che ha fatto l'Amministrazione in questi anni, non lo diciamo perché siamo noi stessi, ma lo dicono i fatti. Fermo restando che ai suoi amici io credo che basta dirgli semplicemente che si collega al sito del Comune di Carlentini e vede il regolamento e sa benissimo e sapranno benissimo cosa fare, non è così difficile. Basta, se hanno questa idea di sgravare o di fare meglio la raccolta differenziata, facciamoci portavoce, passaparola noi stessi. Già siamo abbastanza avanti. Comunque grazie per i suggerimenti.

Consigliera SCOLARI

Un'altra cosa che avevo suggerito in commissione, che è una mia idea più che altro, che per agevolare la macchina amministrativa converrebbe trovare un programma, un qualcosa dove, se io faccio parte della zona senza servizi, che non è servita, dovrebbe essere automatico il calcolo della tariffa. Però presumo che sia un po' difficoltoso. Anziché deve essere il cittadino entro il 30 giugno, adesso non ricordo...

Vicepresidente CARNAZZO

Guardi, di queste cose, se vuole, ne parli separatamente con l'Assessore al ramo, magari lui saprà sicuramente risolvere qualche problema.

Consigliera SCOLARI

Va bene. Ne abbiamo parlato abbastanza anche grazie alla disponibilità sia del Presidente che anche del Dottore e anche della commissione.

Vicepresidente CARNAZZO

La Presidente della commissione ha chiesto di parlare? Prego.

Consigliera RIPA

Semplicemente per dire che assieme al dottor Morale abbiamo portato questi punti in commissione e credo che la Consigliera Scolari è stata no delucidata, di più e stasera voglio fare un plauso proprio al dottor Morale, non a me stessa perché proprio è stato talmente chiaro che queste domande ripetute stasera mi sembrano talmente banali che non c'era neanche motivo.

Vicepresidente CARNAZZO

Allora andiamo alla votazione. Stiamo per votare il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti.

Si pone ai voti la proposta.

Favorevoli: 9

Astenuti: 1 (Scolari).

Si vota il conferimento all'atto dell'immediata esecutività.

Favorevoli: 9

Astenuti: 1(Scolari).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta depositata agli atti;


VISTO l'esito favorevole delle votazioni;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta nel testo allegato, avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)".
- 2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letta, approvata e sottoscritta.

**IL CONSIGLIERE ANZIANO
DOTT.SSA ENZA CATANIA**



**IL V. PRESIDENTE
SIG. GIUSEPPE CARNAZZO**



**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. DANIELE GIAMPORCARO**



Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme relazione del Messo Comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. DANIELE GIAMPORCARO**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data 23 LUG 2021

Li, 23 LUG 2021

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. DANIELE GIAMPORCARO**



La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _____ in data _____



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA II – Servizi Finanziari

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

PARERI

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole

Contrario

Li, 13/07/2021

La Responsabile dell'Area II *ff.*
D.ssa Giuseppa Ferrauto

Giuseppa Ferrauto

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole

Contrario

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 13/07/2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria *ff.*

D.ssa Giuseppa Ferrauto

Giuseppa Ferrauto

Allegata alla delibera di Consiglio comunale

n° 23 del 23 LUG 2021

L'Assessore al Bilancio-Entrate Tributarie, Salvatore Genovese, sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, conferma la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che:

- il Decreto Legislativo n. 116/2020, in vigore dal 26 settembre 2020, ha modificato il D.Lgs 152/2006 in recepimento delle direttive europee sui rifiuti UE 2018/851 e sugli imballaggi e

rifiuti di imballaggio 2018/852, riformando il sistema di definizione dei rifiuti urbani e speciali, di notevole impatto sulla gestione dei rifiuti;

- che a partire dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. b-ter, D.Lgs. n.152/2006, secondo quanto disposto dall'art.6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i, i rifiuti individuati nell'allegato L-quarter parte IV del Codice Ambientale prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies parte IV, saranno considerati rifiuti urbani e come tali saranno trattati a meno che l'utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa;
- a partire dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 184, co.2 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto dall'art.6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell'allegato L-quinquies –derivanti dalle attività industriali con capannoni di produzione - sono sempre considerati speciali, nonché rimangono escluse dal servizio di privativa comunale i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole e connesse di cui all'art.2135 del Codice Civile.

Considerato

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 12.08.2014 è stato approvato il “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC”, successivamente emendato;
- che le modifiche al Testo Unico dell'Ambiente (d.lgs. n. 152/2006) sopra citato operate dal d.lgs. 116/2020 hanno comportato rilevanti modifiche sotto vari profili nella materia in questione; in particolare:
 - la modifica della definizione di rifiuto urbano, che i comuni avviano allo smaltimento in regime di privativa;
 - la qualificazione come “speciali” dei rifiuti prodotti dalle attività agricole e assimilate e dalle lavorazioni industriali, quindi automaticamente esclusi dal circuito pubblico;
 - la soppressione della facoltà di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani;
 - la facoltà per le utenze non domestiche di conferire i rifiuti urbani prodotti nell'esercizio della propria attività al di fuori del circuito pubblico, con la conseguente esenzione dalla quota variabile della TARI previa dimostrazione di averli avviati al recupero;
 - sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del d.lgs. 152/2006;

Ritenuto che pertanto, al fine di coordinare la disciplina della TARI con le modifiche apportate al d.lgs. 152/2006, è indispensabile adottare un nuovo regolamento TARI;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se*

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- il co. 5 dell'art. 30 del DL 41/2021 il quale ha prorogato al 30 giugno 2021 l'approvazione del Piano Tariffario TARI per l'anno 2021, delle tariffe e del regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti;
- l'art. 52, comma 2 del D.L. 73/2021 che proroga al 31 luglio 2021 il termine per l'approvazione dei bilanci per i Comuni che *“hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti”;*
- l'art. 2, comma 4 del D.L. n. 99 del 30 giugno 2021 il quale, modificando l'art. 30 comma 5 del D.L. 73/2021, ha prorogato al 31 luglio 2021 l'approvazione del piano tariffario TARI 2021, delle tariffe e del regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti

Dato atto che il Comune di Carlentini rientra tra i Comuni che hanno beneficiato della anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013 e che, in ogni caso, il d.l.99/2021 sopra citato ha prorogato i termini previsti per le decisioni comunali in materia di TARI al 31 luglio 2021, con facoltà per gli enti che hanno già deliberato in materia di modificare i propri provvedimenti entro detto termine;

Dato atto che ai sensi del vigente Statuto Comunale tutti gli schemi di regolamento devono essere approvati dalla Giunta Comunale, prima di essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale;

Rilevato che lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) predisposto dall'Ufficio Entrate Tributarie del Comune, allegato alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, è stato approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 88 del 12 luglio 2021;

Rilevato che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisiti

- sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

Dato atto, che sulla presente proposta di delibera di Consiglio Comunale deve essere acquisito il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto necessario, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione conforme alle modifiche normative sopra elencate nonché più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

Ritenuta la propria competenza alla presentazione della odierna proposta di deliberazione;

Visti

- il d.lgs. 267/2000;
- l'O.R.E.LL.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
- di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
 1. di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 37 articoli e n° 1 allegato (All.1), che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione del periodo 2021/2023;
3. di provvedere ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dal D.L. n. 34 del 2019, alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360 del 1998;
4. di dare mandato al Responsabile competente di dare esecuzione alla presente deliberazione e di assumere, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;
5. di pubblicare il presente provvedimento ed il Regolamento allegato sul sito istituzionale, nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente e sull'Albo pretorio online nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della legge regionale n. 49/91, stante l'urgenza dettata dagli stretti termini di approvazione per le motivazioni in premessa.

L'Assessore al Bilancio – Entrate Tributarie
Salvatore Genovese





CITTA' DI CARLENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA RIFIUTI - TARI

Approvato con delibera di C.C. n. 23 del 23 LUG 2021

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	pag. 3
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti.....	» 3
Art. 3 - Soggetti passivi.....	» 6
Art. 4 - Presupposto.....	» 6
Art. 5 - Locali e aree scoperte non soggetti al tributo.....	» 7
Art. 6 - Base Imponibile.....	» 9

TITOLO II - TARIFFA

Art. 7 - Determinazione della tariffa.....	» 11
Art. 8 - Copertura dei costi del servizio.....	» 11
Art. 9 - Piano economico finanziario.....	» 12
Art. 10 - Articolazione della tariffa: utenze domestiche.....	» 12
Art. 11 - Articolazione della tariffa: utenze non domestiche.....	» 13
Art. 12 - Obbligazione tributaria e sua decorrenza.....	» 14

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 13 - Riduzione per zone non servite.....	» 14
Art. 14 - Riduzione a favore delle utenze domestiche per compostaggio.....	» 14
Art. 15 - Riduzioni a favore utenze non domestiche per avvio a riciclo.....	» 15
Art. 16 - Riduzioni per avvio al recupero di rifiuti urbani utenze non domestiche.....	» 15
Art. 17 - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta.....	» 16
Art. 18 - Riduzioni per pensionati AIRE e soggetti non residenti.....	» 17
Art. 19 - Altre riduzioni ed esenzioni.....	» 17
Art. 20 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio.....	» 18
Art. 21 - Cumulo riduzioni.....	» 18
Art. 22 - TARI giornaliera.....	» 18
Art. 23 - Tributo provinciale.....	» 19

TITOLO IV - DICHIARAZIONE - RISCOSSIONE

Art. 24 - Obbligo di dichiarazione.....	» 19
Art. 25 - Versamenti e riscossione.....	» 20
Art. 26 - Funzionario responsabile del tributo.....	» 21

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 27 - Verifiche e accertamenti.....	» 21
Art. 28 - Accertamento con adesione.....	» 21
Art. 29 - Rimborsi.....	» 21
Art. 30 - Sanzioni.....	» 22
Art. 31 - Ravvedimento.....	» 22
Art. 32 - Interessi.....	» 22
Art. 33 - Riscossione coattiva.....	» 22

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 34 - Contenzioso.....	» 23
Art. 35 - Interpello.....	» 23

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Norme finali e di rinvio.....	» 23
Art. 37 - Entrata in vigore.....	» 23

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI

TITOLO I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conformemente alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116.
2. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento secondo la normativa vigente.
3. Il servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152(codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
4. **Sono rifiuti urbani:**
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di

trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

5. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

7. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono

rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

8. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché quelle regolate da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento.

Art. 3 – Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 642, della legge 147/2013, sono soggetti passivi del tributo coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 643, della legge 147/2013, nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, ai sensi dell'art. 1, comma 644, della legge 147/2013, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4 – Presupposto

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1 comma 642 della Legge 147/2013, di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del d.lgs. 152/2006.
2. Si considerano soggetti alla tassazione tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tre lati, a qualsiasi uso adibiti.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

6. Sono soggette a tassazione tutte le aree scoperte occupate o detenute, a prescindere dalla loro destinazione, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi natura pertinenziale o accessoria a locali tassabili.

Art. 5 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Ai sensi dell'art.1 comma 641 Legge 147/2013 non sono soggetti alla tassa i locali e le aree insuscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati.

2. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Categoria di attività	%le di abbattimento della superficie
Falegnamerie	30
Autocarrozzerie	30
Autofficine per riparazione veicoli- elettrauto	30
Gommisti	30
Distributori di carburante	30
Lavanderie	30
Verniciatura	30
Lavorazione di agrumi	30
Fonderie	30
Studi dentistici -laboratori odontotecnici- studi medici - studi veterinari - laboratori di analisi	30
Tipografie vetrerie-artigiane	30
Sale degenza di strutture sanitarie/socio sanitarie, ospedaliere, di ricovero	30
Metalmecchaniche artigiane	30

b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche

previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

f) le aree delle unità immobiliari adibite in via preminente ed esclusiva a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose; sono in ogni caso soggette alla tariffa le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto;

g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

l) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

m) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, adibite a:

- sale operatorie;

- stanze di medicazione e ambulatori medici;

- laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del Direttore Sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

Sono, invece, soggetti alla Tariffa nell'ambito delle succitate strutture sanitarie:

- gli uffici;

- i magazzini e i locali ad uso di deposito;

- le cucine ed i locali di ristorazione;

- le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive;

- le eventuali abitazioni.

n) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,5 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno 3 lati verso l'esterno;

o) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

3. La Tassa sui rifiuti non si applica a:

a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia

confermata da idonea documentazione;

e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

4. Ai fini della mancata applicazione del tributo sui locali e aree di cui ai commi precedenti e dell'esclusione dal pagamento della TARI, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione iniziale o di variazione resa ai sensi del D.P.R.445/2000, indicando le circostanze che danno diritto alla detassazione, gli elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegare idonea documentazione tale da permettere all'ufficio la verifica di quanto dichiarato ovvero certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

5. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge

Art. 6 – Base imponibile

1. La base imponibile della tassa è data:

a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;

b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

2. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 24, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile o altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale). In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

3. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, previsto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel rispetto delle norme dell'art. 6 della legge 212/2000.

4. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

5. Secondo quanto previsto dall'art.1 co. 649 primo periodo della Legge 147/2013 nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali al cui smaltimento è tenuto il produttore, a condizione che esso ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente .

6. Ai sensi dell'art. 184 co. 3 del D.Lgs. 152/2006 le superfici destinate alle attività di cui alle lettere a), b), g), i) producono solo rifiuti speciali e sono pertanto escluse dalla tassa; con riferimento alle medesime attività restano invece tassabili le superfici (fabbricati,

mense, servizi, uffici) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti speciali, con le attività produttive di soli rifiuti speciali ex art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

7. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 183 co. 1 lett. b-ter) e 184 co. 3 lett. c) del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti delle attività industriali, generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, sono sempre speciali. Con riferimento alle aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) continuano a valere, invece, le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani (art. 1 comma 641 Legge 147/2013).

8. Ai sensi dell'art. 184 co. 3 del D.Lgs. 152/2006, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani.

9. Per le utenze non domestiche elencate all'art. 5, co. 1, lett.a) del presente regolamento, ai sensi dell'art.1 commi 649 e 682 della Legge 147/2013, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria, secondo i criteri stabiliti nella norma di cui all'art. 5 sopra richiamata.

10. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente (es. contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione).

11. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione di cui al comma 6 non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco di cui al comma 10, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

12. Alle superfici di vendita e/o alle aree destinate ad uso magazzino, se ed in quanto produttive di rifiuti di imballaggio terziario, conferiscono a ditte specializzate imballaggi terziari è applicabile una percentuale di riduzione pari al 10%.

13. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 649,ultimo periodo, della Legge 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto – nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo – della parte di area dei magazzini, **funzionalmente ed esclusivamente** collegata all'esercizio dell'attività produttiva occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

14. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione (*disciplinata dal successivo art. 24*) ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

15. La predetta documentazione deve essere poi presentata ogni anno, entro il termine del 30 giugno.

16. La mancata presentazione della documentazione nei termini prescritti comporta che le superfici in precedenza escluse siano riprese a tassazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente.

17. Le attività industriali, in relazione ai reparti di lavorazione e le attività agricole e connesse, così come individuate dall'art. 2135 c.c. non sono soggette a questo obbligo.

18. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore o inferiore al mezzo metro quadrato

19. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

TITOLO II - TARIFFA

Art. 7 - Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. Per il ripristino degli equilibri di bilancio si applica la deroga prevista dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le tariffe possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del d.lgs. 20 agosto 2000, n. 267.
3. La delibera tariffaria deve essere inviata, in formato elettronico, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre, affinché avvenga la pubblicazione entro il 28 ottobre. Tale pubblicazione ha efficacia costitutiva.
4. Le tariffe sono commisurate *ai criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158*;
5. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.
8. Fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, i coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, possono essere adottati in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e possono altresì non essere considerati i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del citato allegato.

Art. 8 - Copertura dei costi del servizio

1. Le tariffe devono garantire la copertura integrale di tutti i costi efficienti relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base al nuovo metodo tariffario definito dalla deliberazione dell'autorità di regolazione reti, energia, ambienti (Arera) n. 443 del 31 ottobre 2019 e s.m.i.
2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, pari al contributo MIUR, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del d.l. 31.12.2017, n. 248, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, così come previsto dalla determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020.

Art. 9- Piano economico finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 10 – Articolazione della tariffa: utenze domestiche

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e non domestiche. Per “utenza domestica” si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per metro quadrato parametrata al numero di occupanti. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in base al numero degli occupanti.

3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, occorre fare riferimento al numero di componenti in base alla situazione anagrafica alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione (ovvero alla data di approvazione della lista di carico, ovvero ad altra data), con calcolo di conguaglio in caso di variazioni di suddetto numero in corso d'anno. Le variazioni del numero dei componenti devono essere comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà

5. Il numero dei componenti del nucleo familiare può essere inferiore rispetto a quanto risultante in anagrafe, solo in caso di documentata e continuativa permanenza, superiore a 6 mesi, di uno o più componenti del nucleo nei seguenti casi:

- a) anziani dimoranti in case di riposo;
- b) soggetti dimoranti in case protette, istituti penitenziari o comunità di recupero;
- d) soggetti che svolgono attività di lavoro o studio in altra regione o all'estero.

6. Non comportano diminuzione del nucleo familiare le assenze per il mero ricovero ospedaliero, i soggiorni in centri di assistenza e sanitari che comportino il giornaliero rientro al proprio domicilio.

7. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.

8. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa.

9. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a 1.

10. Per le abitazioni possedute e tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel comune, il numero degli occupanti, in mancanza di altra indicazione nella dichiarazione, è fissato in una unità.

11. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a 1. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

Art. 11 – Articolazione tariffe: utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie ovvero a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In difetto, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta che deve essere debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diverse destinazioni d'uso (ad es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.); sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, su specifica istanza prodotta dall'utente corredata da idonea documentazione e previa verifica in loco e documentale, alla loro separata considerazione nella categoria di competenza.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 12 – Obbligazione tributaria e sua decorrenza

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 29.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi di variazioni che comportano una diminuzione del tributo, il minor tributo è riconosciuto previa presentazione della dichiarazione nel termine previsto. Delle variazioni si terrà conto in sede di conguaglio.

TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARI

Art. 13 – Riduzione per zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006. Si considerano servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta "porta a porta".
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di apposita dichiarazione e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 14 – Riduzione a favore delle utenze domestiche per compostaggio

1. Per le utenze domestiche, che dispongono di un'area verde di pertinenza ad accesso esclusivo e che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili (quali i residui di potature e sfalcio di giardini ed orti costituenti pertinenza delle abitazioni, la frazione organica di origine domestica) mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del **20%** della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza l'utente autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. La compostiera domestica dovrà essere acquistata in proprio e dovrà possedere capacità idonea rapportata al fabbisogno del nucleo familiare.

2. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo;

Art. 15 - Riduzioni a favore utenze non domestiche per avvio a riciclo

1. Nella determinazione della TARI, così come disciplinato dal comma 649 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 per le utenze non domestiche che si servono del servizio pubblico sono previste riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
2. Per «**riciclo**» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La quota del tributo non dovuta è determinata, a consuntivo, in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani avvenuta nel corso del medesimo anno. La riduzione spetta solo nel caso in cui i rifiuti prodotti siano stati destinati effettivamente ed oggettivamente al riciclo.
4. Al fine del calcolo della precedente quota, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 1° bimestre dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti nei locali/aree in cui l'attività viene svolta. In caso di omessa presentazione della dichiarazione non vi è diritto alla riduzione. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente, nonché verificare presso il soggetto gestore del servizio le quantità di rifiuti assimilati conferiti dall'utenza al medesimo. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione o dalle verifiche condotte presso il gestore, tali da comportare una minore quota di abbattimento del tributo spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti, per il calcolo della quota di cui al comma 1 si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed i coefficienti di produzione annui per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente. Resta comunque salva la facoltà per il comune di determinare la quantità complessiva di rifiuti prodotti dall'utenza tenendo conto dei quantitativi registrati di rifiuti conferiti dall'utente, anche su base volumetrica, dal soggetto gestore del servizio.
5. La quota di tributo non dovuto verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 16 – Riduzioni per avvio al recupero di rifiuti urbani utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante

attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero** del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 17 - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 16 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'*Ufficio tributi* utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune e pubblicato nell'apposita sezione "tributi" sul sito internet del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ecologia ed Ambiente, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti

- a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
 7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
 8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
 9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 18 - Riduzioni per i pensionati AIRE e soggetti non residenti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 1 comma 48 Legge 30 dicembre 2020, n. 178 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Art. 19- Altre riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta nelle e seguenti ipotesi:
 - a) Ai locali, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 20% (venti per cento) del tributo;
 - b) ai nuclei familiari pari o superiori a 5 componenti e nuclei familiari nei quali siano presenti soggetti disabili riconosciuti dalla legge 104/1992, art. 3, comma 3, sarà riconosciuta una riduzione del 15% (quindici per cento) del tributo;
 - c) ai soggetti passivi che adottano un randagio dal canile convenzionato con il Comune,, è prevista una riduzione del tributo nella misura del 50% (cinquanta per cento).
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia a domanda contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione

presentata nei termini, nel cui caso ha la stessa decorrenza della a dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In ogni caso esse cessano al venir meno delle condizioni, anche in mancanza di dichiarazione.

3. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

4. Sulla scorta di sopravvenuti interventi legislativi connessi a eventi pandemici o esigenze sopravvenute ed imprevedibili, la Giunta Comunale può disporre ulteriori riduzioni ed agevolazioni oltre a quelle previste nel presente regolamento.

Art. 20 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

In presenza delle condizioni previste al comma 656 dell'art. 1 Legge 147/2013 la tassa è dovuta nella misura del 20%, previa necessaria diffida del contribuente al Gestore del Servizio e alla competente U.I. Entrate-Ufficio TA.RI del Comune. Dalla data della diffida, qualora non si sia provveduto entro 30 giorni lavorativi a porre rimedio al disservizio, decorrono gli effetti sulla tassa.

Art. 21 - Cumulo riduzioni

Qualora il contribuente abbia diritto a più riduzioni o agevolazioni può usufruirne al massimo di una, scelta tra quelle più favorevoli

Art. 22 - TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa quota fissa e quota variabile maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (canone unico patrimoniale).

7. Ai sensi dell'articolo 1 della Legge 160/2019, comma 838 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

8. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

Art. 23 - Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale stabilita dalla legge, salvo diversa deliberazione adottata dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa. Il versamento del tributo provinciale è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità di cui ai Decreti del Ministero Economia e Finanze del 01.07.2020 e del 21.10.2020.

TITOLO IV - DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE

Art. 24 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa, con obbligo di evidenziare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, al momento della richiesta di variazioni di residenza/domicilio o comunque entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'Ufficio protocollo, a mezzo posta raccomandata a/r o a mezzo PEC, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio a mezzo posta elettronica o PEC, la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione.

5. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

6. La dichiarazione deve contenere:

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) il Codice Fiscale;
- c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
- d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e moduli di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc);
- g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
- h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- i) l'ubicazione dell'immobile: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile;
- k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- l) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;

m) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto; nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;

n) l'individuazione delle superfici non suscettibili di produrre rifiuti urbani;

o) l'individuazione delle superfici su cui si producono esclusivamente rifiuti speciali;

p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente comma 9, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

Art. 25 - Versamenti e riscossione

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune, nel rispetto dell'art. 2-bis del D.L. 193/2016. Nel caso ci si avvalga di soggetti terzi di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la riscossione avverrà nelle modalità previste dall'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016.

2. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24), nonché tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (RID, MAV, sportelli ATM, PagoPA,).

3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento, con allegati i modelli di pagamento preventivamente compilati. L'avviso di pagamento contiene tutte le informazioni richieste dalla deliberazione ARERA n. 444/2019.

4. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato suddividendo l'ammontare complessivo in un numero di rate da stabilire annualmente con delibera di Giunta Comunale su proposta del Responsabile dell'ufficio Tributi. La Giunta Comunale stabilisce altresì i termini di versamento nonché il loro differimento ovvero proroga in presenza di situazioni emergenziali o comunque in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006. I versamenti aventi scadenza antecedente il 1° dicembre sono calcolati sulla base degli atti applicabili l'anno precedente. I versamenti aventi scadenza successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 16 è inferiore ad € 12,00.

7. Le modifiche riguardanti le caratteristiche dell'utenza che comportano variazioni in

corso d'anno del tributo potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto con gli avvisi bonari di pagamento, il comune provvede alla notifica, secondo i canali consentiti dalla legge (es. messo comunale, messo straordinario, raccomandata A/R, PEC):

- di un sollecito di pagamento, contenente l'importo già richiesto e non pagato, oltre alle spese di notifica, in unica soluzione. In caso di ulteriore inadempimento, il comune provvede alla notifica, ai sensi di legge, di un avviso di accertamento, con irrogazione della sanzione prevista dal comma 695 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e degli interessi calcolati ai sensi del successivo articolo 32 del presente regolamento e le spese di notifica;

Art. 26 - Funzionario responsabile del Tributo

A norma dell'art. 1, comma 692, L. 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 27

Verifiche e accertamenti

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006. L'avviso dovrà contenere anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso nonché gli altri elementi previsti dal comma 792 lettera a) dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, in tema di accertamento esecutivo.

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, in forma autografa, o a mezzo stampa ai sensi della Legge n. 549/1995 art. 1 comma 87, previa apposita determinazione dirigenziale, o in formato digitale.

3. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00.

Art. 28- Accertamento con adesione

1. Per una migliore gestione dell'attività di accertamento, viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione che è disciplinato dal vigente regolamento comunale sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 218/1997 e dal D.Lgs. 159/2015.

Art. 29- Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 30 - Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari inviati dal comune entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 31 - Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 comma 1 lettere a), a)-bis, b), b)-bis, b)-ter, c).
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul modello F24 e bisogna barrare la casella "Ravvedimento".

Art. 32 -Interessi

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è pari al tasso di interesse legale aumentato fino ad un massimo di 3 (tre) punti percentuali.

Art. 33 -Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 27, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti, in particolare da quanto previsto dalla Legge n. 160/2019 art. 1 commi 792 e seguenti.
2. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. In caso di riscossione coattiva affidata a terzi, l'introito dovrà avvenire su conti intestati al comune, escludendo la possibilità di incasso

da parte di privati esterni alla Amministrazione.

3. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore a € 12,00.

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 34 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

3. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, si applica l'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992.

Art. 35- Interpello

1. I contribuenti, laddove ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni legislative e regolamentari, possono presentare al Comune specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione del tributo oggetto del presente regolamento.

2. L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

3. Possono presentare l'istanza di interpello anche i portatori di interessi collettivi, quali le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Ordini professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, che a casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

3. I dati acquisiti ai fini dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 30.06.2003, n. 196

Art. 37 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore **dal 01/01/2021** e sarà pubblicato sul sito internet dell'ente all'indirizzo www.comune.carlentini.sr.it

ALLEGATO 1
Allegato L-QUINQUIES alla Parte IV
del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
- 8a - B. & B.
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banche di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività artigianali di produzione beni specifici
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22. Mense, birrerie, hamburgerie
23. Bar, caffè, pasticceria
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25. Plurilicenze alimentari e/o miste
26. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
27. Ipermercati di generi misti
28. Banche di mercato generi alimentari
29. Discoteche, night club

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 c.c.

Le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano ricomprese nel punto a cui sono analoghe.

**Allegato L-QUATER alla Parte IV
del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152**

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108 200201
	Rifiuti biodegradabili Rifiuti dei mercati	200302
	Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone 200101 Carta e cartone
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
Legno	Imballaggi in legno	150103
	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 (ovvero non contenente sostanze pericolose)	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi in materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
Tessile	Imballaggi in materiale tessile	150109 200110
	Abbigliamento	200111
	Prodotti tessili	
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	080318
	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	200128
	Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301



CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 88

Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventuno, il giorno DODICI (12) del mese LUGLIO, alle ore 13:00, si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------|------------|--------------|
| 1) STEFIO | Giuseppe | Sindaco |
| 2) LA ROSA | Salvatore | Vice Sindaco |
| 3) TORCITTO | Concetta | Assessore |
| 4) NARDO | Sebastiano | Assessore |
| 5) LONDRA | Alfredo | Assessore |
| 6) GENOVESE | Salvatore | Assessore |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Presiede il Sindaco **Dott. Giuseppe Stefio**

Partecipa il ^{V.} Segretario Generale **D.ssa Giuseppa Ferrauto**

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario _____

Li 7/7/2021

La Responsabile dell'Area II **++**
D.ssa Giuseppa Ferrauto

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario _____

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li 7/7/2021

La Responsabile del Servizio Finanziario **++**
D.ssa Giuseppa Ferrauto
S. G. M. M.

L'Assessore al Bilancio ed Entrate Tributarie, Salvatore Genovese, sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, conferma la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che:

- il Decreto Legislativo n. 116/2020, in vigore dal 26 settembre 2020, ha modificato il D.Lgs 152/2006 in recepimento delle direttive europee sui rifiuti UE 2018/851 e sugli imballaggi e

rifiuti di imballaggio 2018/852, riformando il sistema di definizione dei rifiuti urbani e speciali, di notevole impatto sulla gestione dei rifiuti;

- che a partire dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. b-ter, D.Lgs. n.152/2006, secondo quanto disposto dall'art.6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i, i rifiuti individuati nell'allegato L-quarter parte IV del Codice Ambientale prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies parte IV, saranno considerati rifiuti urbani e come tali saranno trattati a meno che l'utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa;
- a partire dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 184, co.2 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto dall'art.6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell'allegato L-quinquies –derivanti dalle attività industriali con capannoni di produzione - sono sempre considerati speciali, nonché rimangono escluse dal servizio di privativa comunale i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole e connesse di cui all'art.2135 del Codice Civile.

Considerato

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 12.08.2014 è stato approvato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC”, successivamente emendato;
- che le modifiche al Testo Unico dell’Ambiente (d.lgs. n. 152/2006) sopra citato operate dal d.lgs. 116/2020 hanno comportato rilevanti modifiche sotto vari profili nella materia in questione; in particolare:
 - la modifica della definizione di rifiuto urbano, che i comuni avviano allo smaltimento in regime di privativa;
 - la qualificazione come “speciali” dei rifiuti prodotti dalle attività agricole e assimilate e dalle lavorazioni industriali, quindi automaticamente esclusi dal circuito pubblico;
 - la soppressione della facoltà di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani;
 - la facoltà per le utenze non domestiche di conferire i rifiuti urbani prodotti nell’esercizio della propria attività al di fuori del circuito pubblico, con la conseguente esenzione dalla quota variabile della TARI previa dimostrazione di averli avviati al recupero;
 - sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all’art. 218 del d.lgs. 152/2006;

Ritenuto che pertanto, al fine di coordinare la disciplina della TARI con le modifiche apportate al d.lgs. 152/2006, è indispensabile adottare un nuovo regolamento TARI;

Richiamati

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se*

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- il co. 5 dell'art. 30 del DL 41/2021 il quale ha prorogato al 30 giugno 2021 l'approvazione del Piano Tariffario TARI per l'anno 2021, delle tariffe e del regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti;
- l'art. 52, comma 2 del D.L. 73/2021 che proroga al 31 luglio 2021 il termine per l'approvazione dei bilanci per i Comuni che *“hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti”;*
- l'art. 2, comma 4 del D.L. n. 99 del 30 giugno 2021 il quale, modificando l'art. 30 comma 5 del D.L. 73/2021, ha prorogato al 31 luglio 2021 l'approvazione del piano tariffario TARI 2021, delle tariffe e del regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti

Dato atto che il Comune di Carlentini rientra tra i Comuni che hanno beneficiato della anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013 e che, in ogni caso, il d.l.99/2021 sopra citato ha prorogato i termini previsti per le decisioni comunali in materia di TARI al 31 luglio 2021, con facoltà per gli enti che hanno già deliberato in materia di modificare i propri provvedimenti entro detto termine;

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) predisposto dall'Ufficio Entrate Tributarie del Comune, allegato alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che ai sensi del vigente Statuto Comunale tutti gli schemi di regolamento devono essere approvati dalla Giunta Comunale, prima di essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale;

Rilevato che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

Dato atto, che la successiva proposta di delibera di Consiglio Comunale dovrà essere corredata dal parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto necessario, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all'approvazione dello schema del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione conforme alle modifiche normative sopra elencate nonché più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

Visti

- il d.lgs. 267/2000;
- l'O.R.E.LL.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
- di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
 1. di approvare lo schema di regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 37 articoli e n° 1 allegato (All.1), che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 2. di proporre al Consiglio Comunale, previa acquisizione del parere dell'Organo di Revisione Contabile, l'approvazione del suddetto regolamento;

3. di dare atto che il Responsabile competente darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della L.R. N. 49/1991, visto che il regolamento deve essere approvato entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

L'Assessore al Bilancio e Entrate Tributarie

Salvatore Genovese



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e valutata la superiore proposta;

VISTO lo schema di regolamento;

VISTE le LL.R. N. 44/91 E N. 23/97;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO dover provvedere in merito;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge ;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
- di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
 1. di approvare lo schema di regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 37 articoli e n° 1 allegato (All.1), che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 2. di proporre al Consiglio Comunale, previa acquisizione del parere dell'Organo di Revisione Contabile, l'approvazione del suddetto regolamento;
 3. di dare atto che il Responsabile competente darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000 e della legge n. 49/91, vista l'urgenza dettata dagli stretti termini previsti per l'approvazione.

Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Giuseppe Stefio

L'Assessore anziano

Il Segretario Generale

D.ssa Giuseppa Ferrauto

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 12-07-2021

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Generale

D.ssa Giuseppa Ferrauto

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____

CITTÀ DI CARLENTINI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Città di Carlentini (SR)

Prot. N. 0012178 - Arrivo
del 16-07-2021
Categoria 4 Classe 6

VERBALE N. 10 del 15.7.2021

Allegato alla Delibera C. C.
N° 23 del 23 LUG 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 15 del mese di luglio si è riunito in audioconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone Sigg. Nicola Mogavero, Giovanni Fileccia e Rosario Gennaro, componenti.

Il Collegio dà atto di avere acquisito la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale del 13.7.2021 – Prot. 0011985 del 1.3.7.2021- a firma dell'Assessore al bilancio – Entrate tributarie, Salvatore Genovese, avente ad oggetto *“approvazione regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (tari).”* - corredata del parere di regolarità tecnica, espresso in data 13.7.2021 dal Sig. Giuseppe Morale, e dalla attestazione di inesistenza di riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria, espressa in data 13.7.2021 dalla Sig.ra Milena Sorbello.

Il Collegio, richiamato per economia espositiva quanto illustrato in narrativa della proposta in esame e la documentazione a suo corredo,

Visti

- Part. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- Part. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
- Part. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
- il co. 5 dell'art. 30 del DL 41/2021 il quale ha prorogato al 30 giugno 2021 l'approvazione del Piano Tariffario TARI per l'anno 2021, delle tariffe e del regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti;
- l'art. 52, comma 2 del D.L. 73/2021 che proroga al 31 luglio 2021 il termine per l'approvazione dei bilanci per i Comuni che *“hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti”*;

- l'art. 2, comma 4 del D.L. n. 99 del 30 giugno 2021 il quale, modificando l'art. 30 comma 5 del D.L. 73/2021, ha prorogato al 31 luglio 2021 l'approvazione del piano tariffario TARI 2021, delle tariffe e del regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti,

Considerato che l'Ente rientra tra i Comuni che hanno beneficiato della anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013 e che, in ogni caso, il d.l.99/2021 sopra citato ha prorogato i termini previsti per le decisioni comunali in materia di TARI al 31 luglio 2021, con facoltà per gli enti che hanno già deliberato in materia di modificare i propri provvedimenti entro detto termine;

Preso atto

- che ai sensi del vigente Statuto Comunale tutti gli schemi di regolamento devono essere approvati dalla Giunta Comunale, prima di essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale;
- che lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) predisposto dall'Ufficio Entrate Tributarie del Comune, allegato alla proposta di deliberazione in esame è stato approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 88 del 12 luglio 2021;
- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI.

Visto tutto quanto precede per mezzo della proposta in esame si intende

1. di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 37 articoli e n° 1 allegato (All.1) alla proposta in esame;
2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione del periodo 2021/2023;

3. di provvedere ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dal D.L. n. 34 del 2019, alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360 del 1998;
4. di dare mandato al Responsabile competente di dare esecuzione alla presente deliberazione e di assumere, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;
5. di pubblicare il presente provvedimento ed il Regolamento allegato sul sito istituzionale, nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente e sull'Albo pretorio online nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della legge regionale n. 49/91, stante l'urgenza dettata dagli stretti termini di approvazione per le motivazioni in premessa.

A seguito di tutto quanto precede l'Organo scrivente,

visto

- il d.lgs. 267/2000;
- l'O.R.E.LL.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile,

Considerato che il termine per l'adozione del bilancio di previsione per il Comune di Carlentini risulta prorogato al 31.7.2021,
esprime, per quanto di propria competenza,

parere favorevole

alla deliberazione esaminata facendo carico all'Ente, ciascuno secondo le rispettive competenze, di dare corso ai relativi adempimenti inerenti e conseguenti. Si rinnova, inoltre, l'invito all'Ente di adottare il bilancio di previsione 2021 2023 entro il citato termine del 31.7.2021.

Letto, confermato e sottoscritto

Documento firmato digitalmente

Il Collegio dei Revisori:

Presidente, Nicola Mogavero

Componente, Giovanni Fileccia

Componente, Rosario Gennaro

Scolari Laura
Consigliera Comunale
Davvero per Carlentini

Al Presidente del Consiglio
Dott. Giovanni Fuccio Sanzà

Al Sindaco del Comune di Carlentini
Dott. Giuseppe Stefio

OGGETTO: Emendamenti alla proposta deliberativa iscritta al punto 3 dell'o.d.g. della seduta del C.C del 23/07/2021 avente ad oggetto:

Approvazione Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

La sottoscritta, Laura Scolari, in qualità di consigliera comunale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Comunale, propone i seguenti emendamenti al testo della proposta di APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Emendamento n. 1

Art.13 (pag. 14) al comma 3 Sostituire "il tributo e' dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da derminare , anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita"

con " il tributo da applicare è ridotto in misura del 40% della tariffa da determinare.

Emendamento n. 2

Art. 14 (pag. 14) al comma 1 aumento della percentuale dal 20% al 30%

Carlentini 23/07/2021

Laura Scolari
Capogruppo Davvero per Carlentini

In merito all'emendamento n.1 si esprime
ferre favorevole.

In riferimento all'emendamento n.2, si esprime
ferre contrario per inammissibilità.

Carlentini 23/7/2021

G. M. M.

VERBALE N° 7 DEL 19.07.2021

Il giorno 19 del mese di Luglio dell'anno duemilaventuno, alle ore 12:00, presso i locali comunali di Via Cap. Francesco Morelli n. 6, si è riunita la IV Commissione Consiliare Permanente "Servizi Socio Assistenziali-Personale-Bilancio-Finanza" per discutere il seguente o.d.g.:

- Approvazione Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Alle ore 12.00 sono presenti il Presidente della Commissione Ripa Maria Rosa, Laura Scolari e Enza Catania che partecipa alla seduta in videoconferenza.

Assenti i Consiglieri Carnazzo e Nicastro.

E'altresì presente il Dott. Giovanni Fuccio Sanzà in qualità di Presidente del Consiglio.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante la Sig.ra Donatella Ossino.

Si passa a trattare il primo argomento posto all'o.d.g.

Partecipano alla Commissione l'Assessore Genovese e il Dott. Morale Giuseppe il quale relaziona ampiamente sull'argomento, dando esauritive delucidazioni.

La Consigliera Scolari propone che venga inserita nella bolletta una postilla informativa, per consentire ai cittadini di avere maggiori delucidazioni sulle tariffe e riduzioni.

Alle ore 13.15 è presente il Consigliere Carnazzo.

I componenti della Commissione esprimono parere favorevole sulla proposta di deliberazione ad eccezione della Consigliera Scolari che si riserva di esprimersi in Consiglio Comunale.

La seduta viene chiusa alle ore 13.45.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Componenti



Enza Catania

La Segretaria verbalizzante



Donatella Ossino

Il Presidente della IV Commissione



Maria Rosa Ripa